



IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e successive modifiche;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 2711/20121 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare, l'articolo 1, comma 580;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l'articolo 1, comma 120, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'articolo 1, comma 870, della legge n. 207, del 2024, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di euro 300.000 a decorrere dal 2025;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 1623/2015 del 22 dicembre 2015;
- VISTO il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2025, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 508 del 18 dicembre 2024;
- VISTO il decreto MUR-MEF 10 settembre 2025, n. 630, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, che relativamente al fondo per i contributi per le spese di locazione agli studenti individua il tetto di spesa e il fabbisogno effettivo nonché la ripartizione delle risorse per ateneo e le condizioni per l'erogazione del contributo stesso;
- PRESO ATTO che il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo del citato decreto MUR n. 630/2025 e che l'eventuale mancata registrazione comporterebbe l'impossibilità di dar seguito alla procedura di assegnazione dei contributi.
- VISTA la nota del MUR Registro Ufficiale U.0017885 dell'11 settembre 2025, che fissa il termine del 24 ottobre 2025 per comunicare al Ministero l'esito della selezione;
- TENUTO CONTO che si rende necessario emanare il bando per l'assegnazione dei predetti contributi per poter procedere nei termini previsti dal ministero alla comunicazione degli esiti del bando stesso;

DECRETA

Art. 1

È emanato il *“Bando per l'erogazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede”*, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo ufficiale dell'ateneo: <http://alboufficiale.unipi.it>

Il Rettore
*Prof. Riccardo Zucchi**

Bando per l'erogazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2025

Art. 1 - Finalità

È bandita una selezione per l'attribuzione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 6 commi 1 bis e 1 ter del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45 convertito dalla legge 5 giugno 2025 n.79 e del decreto MUR n.630 del 10 settembre 2025 - esercizio finanziario 2025.

L'importo spettante alle singole Università non aventi carattere residenziale e il contributo pro capite che verrà riconosciuto agli studenti verrà determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con successivo provvedimento, in rapporto al tetto massimo nazionale di spesa ai sensi dell'art. 1 del Decreto MUR-MEF 10 settembre 2025, n. 630, e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali. Il citato Decreto MUR n.630/2025 è attualmente in corso di registrazione, pertanto, il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo; l'eventuale mancata registrazione comporterebbe l'impossibilità di dar seguito alla procedura di assegnazione dei contributi. Pertanto, l'idoneità che lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito della procedura bandita dall'Ateneo non farebbe sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio.

Art. 2 - Destinatari

I contributi possono essere riconosciuti a studenti iscritti che siano fuori sede ai sensi della normativa di riferimento, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato e che non usufruiscano/abbiano usufruito nel 2025 di altri contributi pubblici per l'alloggio.

Secondo quanto stabilito all'articolo 1.2.3 del Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2024/2025 *“sono considerati “fuori sede” gli studenti residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano”*.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

I candidati che intendano partecipare alla selezione devono:

1. essere studenti iscritti per l'anno accademico 2024/2025 presso l'università di Pisa;
2. appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE universitario (o corrente o parificato) in corso di validità non superiore a € 20.000,00;
3. essere studente fuori sede (secondo la definizione riportata sopra) residente in luogo diverso rispetto a quello in cui si trova l'immobile locato;
4. aver sostenuto spese di locazione abitativa per l'immobile di cui al punto 3 nell'anno 2025;

5. rispettare i requisiti di cui all'art.1 comma 255 lett. b e c della legge 11 dicembre 2016, n.232¹, salvo che si sia studenti di cui all'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
6. non usufruire di “altri contributi pubblici per l'alloggio” nell'esercizio di riferimento 2025, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;
7. non essere iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

Il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non potrà in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, pena l'esclusione, **entro le ore 13:00 del 6 ottobre 2025** alla Direzione *Didattica, studenti e internazionalizzazione*, mediante la compilazione del form online, cui si accede con le credenziali di Ateneo, disponibile all'indirizzo: <https://www.unipi.it/campus-e-servizi/opportunita-e-tempo-libero/premi-e-borse-di-studio/>.

Alla domanda, nella quale dovranno essere dichiarati i requisiti di cui al precedente art. 3, devono essere allegati:

- l'attestazione di ISEE parificato (dove dichiarato);
- copia del contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo, debitamente sottoscritto, e della relativa registrazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, in cui lo studente è domiciliato e di cui è conduttore;
- le quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (bonifico delle spese di affitto sostenute oppure le ricevute fiscali firmate dal locatore, complete degli elementi di riferimento quali individuazione dell'immobile, il periodo di riferimento del canone di affitto versato, l'importo della quota pagata, il nominativo del locatore e del locatario);
- il modulo di informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, sottoscritto dallo studente;
- copia di un documento di identità valido.

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o oltre la scadenza prefissata.

¹art.1 comma 255 lett. b e c della legge 11 dicembre 2016, n.232:

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

I candidati dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento rilevante ai fini del presente bando che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (perdita di uno dei requisiti, variazione di domicilio di recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica ecc...).

Art. 5 – Commissione di verifica

Le domande di partecipazione al presente bando saranno valutate da una commissione, nominata con apposito decreto rettorale, che si avvarrà del supporto del personale della Direzione *Didattica, studenti e internazionalizzazione*.

Art. 6 - Elenco degli aventi diritto, eventuale riesame ed erogazione del contributo

L'Università provvederà a comunicare ai singoli candidati, tramite la mail istituzionale di Ateneo dello studente, l'esito della partecipazione al bando **entro il 16 ottobre 2025**.

Gli studenti esclusi dalla selezione potranno presentare eventuali motivate istanze di riesame scrivendo una mail a contributi.locazione@unipi.it **entro il 20 ottobre 2025**.

L'Università provvederà a comunicare l'elenco definitivo degli aventi diritto al contributo al Ministero dell'Università e della Ricerca **entro il 24 settembre 2025 ore 17,00**.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individuerà l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei e assegnerà, ad ogni singola Università, la quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.

L'Università di Pisa, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvederà successivamente ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto.

Art. 7 - Incompatibilità

I contributi non sono compatibili con altri contributi pubblici per l'alloggio erogati nell'anno 2025. È da intendersi ricompreso nelle fattispecie anche il mero servizio abitativo che non implichi una erogazione monetaria.

Art. 8 - Revoca contributi assegnati

Il contributo sarà revocato nel caso in cui lo studente:

- abbia beneficiato per l'anno 2025 di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- abbia fornito dichiarazioni non veritiere relativamente ai requisiti previsti dal bando.

In caso di revoca successiva all'erogazione del contributo, l'Ateneo provvederà al recupero delle somme erogate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l'Università di Pisa, in persona del suo legale rappresentante.

Art. 11 - Responsabile del procedimento e pubblicità del bando

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele Amato Padrone.

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e alla pagina dedicata del sito di Ateneo:

<https://www.unipi.it/campus-e-servizi/opportunita-e-tempo-libero/premi-e-borse-di-studio/>.

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno contattare la Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione alla seguente e-mail: contributi.locazione@unipi.it.